

Alcune delle più recenti sentenze della Corte di giustizia Ue sulla responsabilità delle compagnie

Voli, risarcimenti ad ampio raggio

Indennizzo in caso di coincidenze perse o scioperi imprevisti

Pagina a cura
di CINZIA DE STEFANIS

Responsabilità delle compagnie aeree in caso di voli perduti e di scioperi imprevisti. Se un biglietto aereo è costituito da una tratta con due voli, ma il primo aereo arriva in ritardo facendo perdere la coincidenza con il secondo, la compagnia è tenuta a risarcire i passeggeri. Stesso discorso, nel caso in cui ci sia stata la cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell'aeroporto di partenza, avvenuto due giorni prima. Evento sicuramente «eccezionale», ma non tale da giustificare il disservizio. È quanto stabilito in due recenti sentenze dalla Corte di giustizia dell'Ue, del 4 ottobre scorso (nelle cause C-22/11 e C-321/11), nelle quali si definisce anche in quali circostanze, oltre all'overbooking, si ha diritto all'indennizzo per l'imbarco negato, così come previsto dal regolamento 261/2004.

Il ritardo che fa perdere la coincidenza (Corte giustizia Ue 4/10/2012 pronuncia C - 321/11). Il primo caso su cui la Corte di giustizia Ue si è espressa vede protagonista una coppia spagnola: i due avevano acquistato un biglietto dalla compagnia Iberia per il percorso da la Coruña (Spagna), fino a Santo Domingo, con scalo a Madrid. La trat-

ta comprendeva due voli, da prendere in successione. Il primo di tali voli aveva subito un ritardo imputabile al vettore aereo interessato, arrivando a destinazione un'ora e mezza dopo rispetto alla tabella di marcia.

La compagnia aerea prevedendo erroneamente che i passeggeri non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi nel secondo volo aveva annullato le carte d'imbarco (permettendo di conseguenza ad altri passeggeri di occupare su questo secondo volo i posti che avrebbero dovuto occupare i passeggeri ai quali era stato negato l'imbarco). Peccato, però, che il volo non era ancora decollato, e se non fossero state annullate le carte di imbarco ci sarebbe stato il tempo per salirvi a bordo. La Corte di giustizia Ue ha condannato pertanto la compagnia Iberia al risarcimento di 600 euro a ciascuno dei coniugi per aver negato l'imbarco senza una ragione valida solo per un proprio errore di previsione. Costringendo la coppia spagnola a partire il giorno dopo e arrivando alla meta con 27 ore di ritardo. La compagnia aerea, secondo i giudici di Lussemburgo, avrebbe invece

dovuto cercare dei passeggeri disposti a rinunciare volontariamente al posto sul volo in cambio di benefici, per cederlo ai due che avevano regolarmente prenotato.

Lo sciopero che blocca lo scalo (Corte giustizia Ue 4/10/2012 pronuncia C - 21/11). La seconda sentenza riguarda invece il caso di un uomo che nel luglio 2006 sarebbe dovuto partire da Barcellona alla volta di Helsinki, con un aereo della compagnia di bandiera Finnair. Ma uno sciopero del personale avvenuto due giorni prima aveva paralizzato l'aeroporto spagnolo, inducendo la società aerea a riorganizzare i voli e cancellare l'aereo in questione. I giudici accogliendo il ricorso del passeggero finlandese hanno riconosciuto l'indennizzo di 400 euro. La Corte di giustizia Ue ha ricompreso questa fattispecie tra le circostanze che danno diritto al risarcimento, in base al regolamento 261/2004. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, lo sciopero pur rappresentando un «evento eccezionale», non può giustificare il mancato imbarco del passeggero e non esonera la compagnia aerea dall'obbligo dell'indennizzo nei suoi confronti. Pertanto la compagnia deve risarcire il passeggero e può, in una seconda fase, rivalersi su terzi che hanno cagionato il mancato imbarco.

— © Riproduzione riservata —



La massima

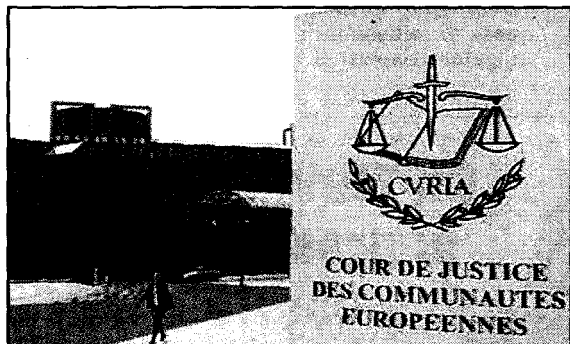
(pronuncia C - 321/11)

La nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell'ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l'imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subito un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest'ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo. Secondo i giudici, però, i passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere comunque risarciti per «negato imbarco», quando quest'ultimo sia dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo.

Il principio

(pronuncia C - 22/11)

Il vettore, qualora sia costretto ad annullare un volo previsto nel giorno di uno sciopero del personale di un aeroporto e successivamente decida di riorganizzare i suoi voli ulteriori, non può ritenersi in alcun modo costretto dal suddetto sciopero a negare l'imbarco a un passeggero il quale si sia regolarmente presentato all'imbarco due giorni dopo la cancellazione del suddetto volo. Siccome però l'astensione dal lavoro era avvenuta due giorni prima la colpa ricade ugualmente sulla compagnia aerea che non ha fronteggiato adeguatamente la situazione. Perché evidenziano i giudici le circostanze eccezionali possono riguardare solo un particolare volo in un particolare giorno.



COMPENSAZIONE FORFETTARIA FINO A 600 EURO

Ritardi prolungati equiparati alla cancellazione

I passeggeri che sbarcano tre ore dopo l'orario di arrivo previsto hanno diritto a un risarcimento del danno analogo a quelli i cui voli sono stati completamente cancellati. Ovviamente, il ritardo non dà diritto a una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo. È il principio espresso dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 23 ottobre 2012 (Cause riunite C 581/10 e C 629/10)

L'articolo 7 del regolamento Ce n. 261/2004 prevede che, in caso di cancellazione del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo: a) di 250 euro per le tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri; b) 400 euro per tutte le aree intracomunitarie superiori a

1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.500 chilome-

tri; c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Questo principio è ripreso nella sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009 (C - 402/07 e C - 432/07) in cui i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto che i passeggeri di voli arrivati con ritardo possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto a una compensazione pecuniaria. La Corte ha così stabilito che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto, sono tenuti a chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria. Inoltre, i passeggeri di entrambi i gruppi sono privati in concreto della possibilità di

riorganizzare liberamente il proprio spostamento. Dato che si trovano di fronte a un inconveniente grave nell'imminenza del volo o durante lo

stesso oppure per la cancellazione di siffatto volo.

Così, se per un motivo o per l'altro essi sono assolutamente costretti a

raggiungere la destinazione finale in un determinato momento, non possono in alcun modo evitare la perdita

di tempo relativa alla nuova situazione, non disponendo di alcun margine di manovra. Lo scopo infatti perseguito dal regolamento n. 261/2004 è di rafforzare la tutela dei passeggeri aerei. Pertanto i passeggeri di voli ritardati di tre o più ore non possono essere trattati in maniera diversa da quelli che beneficiano di una compensazione pecuniaria. Il ritardo non dà diritto a una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.

